

REGOLAMENTO (CE) N. 721/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 552/2000 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina sono state fissate dal regolamento (CE) n. 552/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽⁶⁾, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ⁽⁹⁾.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 552/2000 è aggiunto il seguente comma:

«I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE;
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE;
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 e alle dichiarazioni di esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, accompagnate da un titolo di esportazione rilasciato dopo il 14 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.⁽³⁾ GU L 67 del 15.3.2000, pag. 30.⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.⁽⁶⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.⁽⁷⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.⁽⁹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.